I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 21

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 23

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 27

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 22

ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate) 31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Antonio Decaro, Presidente della regione Puglia, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164) 22

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2026.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore, deputato Paolo Emilio Russo, ha illustrato il contenuto del provvedimento e che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza della I Commissione. Avverte che non sono stati presentati emendamenti e non sono stati presentati ordini del giorno.

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna la Commissione dovrà concludere l'esame

del provvedimento, deliberando la relazione per la Commissione Bilancio.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che il gruppo Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 2)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico. Nomina quindi il deputato Paolo Emilio Russo quale relatore presso la V Commissione.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del predetto gruppo.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, ricorda che lo scorso 28 ottobre alle ore 15 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 119 *(vedi allegato 3)* e segnala che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento Bonafé 1.23.

Con riguardo alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che la Presidenza ritiene inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Montaruli 5.03, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, in materia di accesso ad alloggi sociali, collettivi o privati dello straniero regolarmente soggiornante in Italia.

Al riguardo, avverte che il termine per la presentazione della richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Ricorda, poi, che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Audizione informale, in videoconferenza, di Antonio Decaro, Presidente della regione Puglia, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

rilevato, per quanto riguarda la Sezione I, che:

l'articolo 39 riduce dal 26 per cento al 19 per cento l'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, modificando a tal fine gli articoli 15 e 39 del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, determinando maggiori entrare pari a 2,63 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

l'articolo 66, comma 5, lettera *b)*, estende al 2027 la riduzione del *turn over*, già prevista per il 2025, per le autorità indipendenti individuate dalla medesima disposizione e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, determinando risparmi di spesa pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

l'articolo 66, comma 10, prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di sostituire, per ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età, comunicando, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente assunto e i relativi oneri;

l'articolo 67 interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato, nonché dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi ed escludendo dal sistema di adeguamento annuale il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica;

l'articolo 87 dispone il trasferimento della società 3-I S.p.A. – che fornisce servizi informatici a ISTAT, INPS e INAIL – alla Sogei S.p.A., al fine di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche e di servizi informatici strategici e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione del sistema di interoperabilità della pubblica amministrazione;

l'articolo 93 introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di carabiniere ausiliario della riserva volontaria, che svolge un servizio temporaneo della durata di un anno e può essere ammesso a rafferma biennale e gode di una riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma, prevedendo altresì il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità annue a decorrere dal 2028 e provvedendo alla relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 41.777.956 per l'anno 2027, euro 82.795.519 per l'anno 2028, euro 118.389.899 per l'anno 2029, euro 156.509.311 per l'anno 2030 ed euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031;

l'articolo 96 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale destinati al finanziamento di successivi provvedimenti normativi volti a istituire figure di personale ausiliario della riserva volontaria presso la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, con una dotazione, rispettivamente, di 21,6 milioni di euro per l'anno 2027, 108 milioni di euro per l'anno 2028 e 210,1 milioni di euro per l'anno 2029 nel primo caso, e di 52,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 38,9 milioni di euro per l'anno 2028 nel secondo caso;

l'articolo 97 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine per avviare i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato, la cui durata possa essere ridotta, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, determinando le risorse finanziarie necessarie, pari a 3.795.197 euro per l'anno 2028 e 11.385.574 euro per l'anno 2029;

l'articolo 98 reca un incremento di complessivi 90,8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2027, dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, mentre l'articolo 99 destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria;

l'articolo 100 interviene sull'operazione « Strade sicure », prorogando fino al 31 marzo 2027 l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate per il rafforzamento del controllo del territorio, anche al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte nella città di Milano, autorizzando a tal fine una spesa complessiva di 6.148.924 euro per l'anno 2027 e introducendo specifiche deroghe ai limiti relativi al trattamento economico accessorio del personale impiegato;

l'articolo 101 autorizza l'assunzione straordinaria, negli anni dal 2027 al 2032, di un massimo di complessive 180 unità di personale delle Forze di polizia (60 unità nella Polizia di Stato, 60 unità nell'Arma dei carabinieri e 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza), nell'ambito dell'attività di contrasto della criminalità organizzata, recando altresì le relative autorizzazioni di spesa, pari, limitatamente al triennio di riferimento 2027-2029, complessivamente a 3.278.577 euro per l'anno 2027, 7.580.291 euro per l'anno 2028 e 9.593.938 euro per l'anno 2029;

l'articolo 102 autorizza i comuni all'assunzione, a partire dal 2027, di personale della polizia locale, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana, istituendo a tal fine un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

l'articolo 103 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare, nel limite del 50 per cento della misura massima da finanziare, anticipazioni di tesoreria in favore delle amministrazioni interessate per gli adempimenti ad essi spettanti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa;

l'articolo 113, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale i comuni delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016 possono ricorrere alla disciplina speciale che eleva dal 30 al 50 per cento la quota di incarichi dirigenziali a contratto, al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dall'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché di consentire il completamento delle attività di gestione, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del Piano nazionale complementare;

l'articolo 132 attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*

un'attività di supporto metodologico alle amministrazioni di settore nei procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da espletarsi attraverso la formulazione di ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei suddetti LEP, i cui contenuti sono individuati dal medesimo articolo, e nello svolgimento della quale la Commissione opera in raccordo con le amministrazioni di settore e può avvalersi della collaborazione di Sogei S.p.A., nonché attivare forme di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali;

l'articolo 133 attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai LEP, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari al monitoraggio;

l'articolo 134 prevede che, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 o al verificarsi di criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, ciascun Ministero competente per materia avvii un confronto con l'ente interessato e assegni un termine per la presentazione di un cronoprogramma – di cui vengono specificati gli elementi – e per l'adozione delle necessarie misure correttive, di cui il Ministero competente verifica periodicamente l'attuazione e rispetto ai quali può individuare ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma;

rilevato, per quanto riguarda la Sezione II, che:

le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2) e in quello del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) è esposta, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 32.898,6 milioni di euro, mentre il disegno di legge di bilancio 2027 propone spese finali di competenza per il Ministero pari a 33.007,3 milioni di euro per il 2027, con un aumento complessivo delle spese finali di 108,6 milioni di euro, di cui 100,3 milioni derivanti dalle misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I e circa 4,4 milioni legati agli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II;

la Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'attuazione delle funzioni del Ministero sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – UTG, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 848,6 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 832,0 milioni circa, mentre lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a 847 milioni di euro per l'anno 2027;

la Missione 2 sulle *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che rappresenta il 53,4 per cento delle spese del Ministero, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 17.374,7 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 15.314,2 milioni circa, mentre considerando gli effetti della manovra le spese finali della Missione sono pari a circa 17.633,6 milioni di euro per il 2027;

la Missione 3, *Ordine pubblico e sicurezza*, reca, a legislazione vigente per il 2027, uno stanziamento di competenza pari a 9.371,6 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di circa 8.811,4 milioni di euro, mentre, considerando gli effetti complessivi della manovra, le spese

della Missione ammontano a 9.337 milioni di euro nel bilancio integrato, pari al 28,3 per cento della spesa finale complessiva del Ministero;

la Missione 4, *Soccorso civile*, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 3.133,7 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 3.008,9 milioni circa, laddove lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a 3.049,5 milioni di euro nel 2027;

la Missione 5, *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 1.828,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 1.985,2 milioni circa, mentre, considerando gli effetti complessivi della manovra, lo stanziamento finale della Missione nel disegno di legge di bilancio risulta pari a 1.802,4 milioni di euro per l'anno 2027;

la Missione 6, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, articolata in due programmi, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 364,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 401,7 milioni circa, mentre, considerando gli effetti della manovra, la Missione presenta uno stanziamento complessivo di 361,5 milioni di euro;

assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), quali la Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*, le cui spese, considerando gli effetti complessivi della manovra, ammontano a 2,952 milioni di euro per l'anno 2027, e ulteriori stanziamenti di minore entità, relativi al programma *Rapporti con le confessioni religiose*, al programma *Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*, al programma *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, nel cui quadro si segnalano le previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Scuola nazionale dell'amministrazione, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale, nonché al programma *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici*, nell'ambito del quale si segnala il capitolo relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, e al programma *Sicurezza democratica*, nell'ambito del quale si segnalano i capitoli relativi alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alle somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché alle somme da assegnare alla medesima Agenzia per l'attuazione della Strategia nazionale per la cybersicurezza e per la sicurezza delle attività subacquee e alla copertura delle spese da essa effettuate per lo svolgimento dei compiti derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione, distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, deter-

minando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio-alte a un drastico taglio dell'indicizzazione, condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni, agli oltre 40 miliardi di euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del

Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che,

con riferimento alle materie di competenza della I Commissione,

la manovra conferma una concezione delle politiche per la sicurezza che privilegia interventi temporanei e soluzioni emergenziali, anziché investire sul rafforzamento strutturale degli organici e sulla valorizzazione professionale delle donne e degli uomini delle Forze dell'ordine. In un quadro caratterizzato da una carenza di personale stimata in circa 30.000 unità, il Governo non predispone un adeguato piano straordinario di assunzioni stabili e sceglie, al contrario, di introdurre nuove figure ausiliarie a carattere temporaneo, con condizioni economiche e formative significativamente inferiori rispetto a quelle del personale ordinario;

in particolare, l'articolo 96 istituisce fondi destinati a finanziare successivi provvedimenti normativi per introdurre figure ausiliarie nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nella Polizia penitenziaria, analoghe a quelle disciplinate dall'articolo 93 con riferimento all'Arma dei carabinieri, e rinviando a una successiva fase normativa la definizione dei requisiti, delle modalità di reclutamento, della formazione, delle retribuzioni e dell'effettivo impiego di tale personale;

la contrarietà a tale impostazione non discende da una pregiudiziale opposizione all'istituzione di forme di riserva volontaria e di personale ausiliario, che possono rappresentare, se adeguatamente disciplinate e integrate nell'organizzazione delle Forze di polizia, uno strumento utile a rafforzarne le capacità operative; ciò che si contesta è la scelta del Governo di costruire queste nuove figure attraverso rapporti di servizio temporanei e precari, trattamenti economici significativamente inferiori a quelli del personale ordinario e percorsi formativi estremamente ridotti, senza prevedere un contestuale e adeguato piano di assunzioni stabili, introducendo così unità di personale precario, sottopagato e insufficientemente formato per supplire alle carenze strutturali degli organici, anziché investire sul rafforzamento permanente delle Forze di polizia e sulla valorizzazione delle professionalità necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini;

tali disposizioni delineano un modello di rafforzamento degli apparati di sicurezza fondato sulla temporaneità del rapporto di servizio, su percorsi formativi estremamente ridotti e su trattamenti economici differenziati, che rischia di introdurre una forma di precariato di Stato in un settore nel quale professionalità, esperienza, continuità operativa e preparazione costituiscono condizioni essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini; è particolarmente grave che, a fronte di una carenza di circa 30.000 unità, il Governo scelga di destinare circa 1,5 miliardi di euro nei prossimi cinque anni al finanziamento di nuove figure temporanee, senza collocare tale intervento all'interno di un vero piano straordinario di assunzioni stabili e di progressivo ripianamento delle carenze organiche;

l'articolo 101, poi, autorizza appena 180 assunzioni straordinarie nelle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza nell'arco di sei anni, dal 2027 al 2032, per contrastare la criminalità organizzata; un intervento che, pur andando nella direzione del rafforzamento dei ruoli ordinari, è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze degli apparati di sicurezza; una misura di dimensioni così limitate non può essere considerata una risposta credibile alla carenza strutturale di personale che interessa le Forze di polizia;

l'articolo 97 proroga al 2027 la possibilità di ridurre la durata dei corsi di formazione per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato, rispettivamente da 24 a 12 mesi e da 24 a 9 mesi; una scelta che, pur rispondendo all'esigenza di accelerare l'ingresso in ser-

vizio del personale, rischia di compromettere la qualità e la completezza della preparazione professionale, intervenendo sulla durata della formazione anziché affrontare strutturalmente le carenze degli organici attraverso una programmazione adeguata dei reclutamenti;

l'articolo 100 proroga, fino al 31 marzo 2027, l'impiego di 500 militari delle Forze armate per il controllo del territorio, confermando il ricorso a soluzioni temporanee che non affrontano la necessità di rafforzare stabilmente le Forze di polizia;

l'articolo 102, poi, istituisce un fondo di appena 45 milioni di euro annui per finanziare 980 assunzioni a tempo indeterminato nella Polizia locale su tutto il territorio nazionale, un numero di assunzioni del tutto insufficienti rispetto alle esigenze dei territori, e che si traduce in un incremento inferiore a dieci unità per ciascuna provincia e città metropolitana;

particolarmente grave è l'assenza di una risposta sul versante della previdenza dedicata per il personale delle Forze dell'ordine; dopo quattro anni di promesse, il Governo non dà seguito agli impegni assunti e non prevede di aggiungere le risorse necessarie per realizzare integralmente il sistema di previdenza dedicata, nonostante la specificità delle condizioni lavorative e previdenziali del comparto sicurezza; la previdenza dedicata non costituisce certo un privilegio a favore delle Forze dell'ordine, ma il riconoscimento di condizioni previdenziali adeguate a una vita professionale con caratteristiche peculiari, caratterizzata da gravosità, rischio e responsabilità particolarmente elevati e svolta al servizio della sicurezza collettiva; il mancato finanziamento della previdenza dedicata rappresenta dunque una grave inadempienza nei confronti del personale e delle organizzazioni sindacali, che da tempo attendono risposte concrete;

risulta, inoltre, contraddittoria la scelta, contenuta nell'articolo 65, di introdurre un regime fiscale agevolato sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici escludendo espressamente il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali richiamate dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017; una scelta che determina un'ingiustificata differenziazione proprio nei confronti di lavoratrici e lavoratori che svolgono funzioni essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

anche la proroga, prevista dall'articolo 106, del meccanismo di sostegno al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, appare del tutto insufficiente rispetto alla dimensione delle problematiche da affrontare;

nel complesso, le disposizioni esaminate confermano l'assenza di una strategia organica per la sicurezza, intesa non soltanto come controllo del territorio e contrasto alla criminalità, ma anche come investimento nelle professionalità, nella stabilità degli organici, nella dignità del lavoro, nella prevenzione del disagio e nella coesione sociale; la sicurezza non si costruisce moltiplicando figure precarie, sottopagate e caratterizzate da una formazione insufficiente, né sostituendo le assunzioni ordinarie con soluzioni temporanee, ma investendo sulle persone, garantendo condizioni di lavoro adeguate, riconoscendo la specificità del comparto e rafforzando la presenza dello Stato e dei servizi pubblici nei territori,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sopprimerlo.

*** 1.2.** Zaratti.

*** 1.3.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose)

1. La realizzazione, apertura o variazione di destinazione d'uso di edifici e di attrezzature religiose da destinare a funzioni di culto sono consentite esclusivamente alle confessioni religiose che abbiano stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. È fatto divieto assoluto di edificazione, apertura o utilizzo di immobili e attrezzature religiose a scopo di culto per le confessioni prive delle suddette intese.

3. Ai fini della presente legge sono attrezzature religiose:

a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio nonché ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali.

1.4. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sopprimere il comma 1.

1.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di prevenire *aggiungere le seguenti:* episodi di fondamentalismo religioso violenti e

1.8. Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: le società e le comunità *aggiungere le seguenti:* che non sono iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.9. Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

*** 1.10.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 1.11.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.14. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sopprimere il comma 3.

1.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 3, dopo le parole: da soggetti terzi *aggiungere le seguenti:* residenti nel territorio nazionale e.

1.17. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 3, sostituire la parola: dimostrino *con la seguente:* dichiarino.

1.18. Zaratti.

Sopprimere il comma 4.

1.19. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.

1.20. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 5.

1.21. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sopprimere il comma 6.

1.22. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Sopprimere il comma 7.

1.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di organizzazioni, associazioni o movimenti dell'Islam politico e relative sanzioni penali)

1. Ai fini della presente legge, si ha organizzazione, associazione, movimento, gruppo o centro culturale dell'Islam politico quando una o più persone promuovono, costituiscono o partecipano ad entità che, strumentalizzando la fede o la teologia islamica, perseguono l'ideologia totalitaria volta al sovvertimento, alla disapplicazione o alla subordinazione dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, delle istituzioni democratiche o delle leggi dello Stato a norme, codici o fonti di matrice religiosa comunque denominate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, costituiscono elementi d'incompatibilità con l'ordinamento costituzionale:

a) la negazione della sovranità popolare e del principio di laicità dello Stato;

b) la promozione, l'istituzione o l'applicazione di corti, consigli di arbitrato o sistemi sanzionatori confessionali informati a codici teocratici in sostituzione della giurisdizione dello Stato;

c) la promozione di norme dirette a sopprimere o limitare la pari dignità sociale dei cittadini, l'uguaglianza davanti alla legge e la parità di diritti tra uomo e donna;

d) la coercizione, l'istigazione alla violenza, l'ostracismo o la privazione di diritti

nei confronti di chi intenda esercitare la libertà di coscienza, manifestare opinioni critiche, cambiare religione o abbandonare la fede.

3. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni, movimenti, gruppi o centri culturali aventi le finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale e propaganda dell'Islam politico di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

4. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti, gruppi o centri culturali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione, le pene indicate nei commi 3 e 4 sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Qualora con sentenza irrevocabile risulti accertata la costituzione, la riorganizzazione o la gestione di un'associazione, movimento, gruppo o centro culturale avente le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'ente e la confisca dei beni e del patrimonio. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

7. Chiunque pubblicamente fa propaganda per la costituzione di un'associazione, movimento o gruppo avente le finalità di cui ai commi che precedono, ovvero ne esalta i princìpi, i metodi o i testi dottrinali sovversivi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

8. La pena della reclusione è da due a sei anni se il fatto è commesso a mezzo della stampa, della rete *internet*, di piattaforme digitali o tramite qualsiasi altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a cinque anni.

9. Chiunque, in pubbliche riunioni o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, compie manifestazioni esteriori, ostenta simboli, paramenti, tessuti coercitivi, vessilli o *slogan* propri o usuali delle organizzazioni e dei movimenti dell'Islam politico di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.

10. È fatto divieto a qualsiasi ente, associazione, comunità, moschea o centro culturale operante nel territorio nazionale di ricevere contributi, sovvenzioni, donazioni o finanziamenti, diretti o indiretti, da Stati esteri, enti o persone fisiche straniere volti a promuovere l'Islam politico o il rifiuto delle leggi dello Stato.

11. Chiunque finanzia le associazioni, i movimenti, i gruppi, i centri culturali, la propaganda o le attività comunque volte a promuovere l'Islam politico o la disapplicazione e il sovvertimento delle leggi dello Stato è punito con la reclusione da nove anni e quattro mesi a ventidue anni e sei mesi se il finanziamento è destinato a soggetti che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono tali entità, e con la reclusione da sei anni e otto mesi a quindici anni se il finanziamento è destinato a soggetti che vi partecipano. Chiunque finanzia la propaganda o la diffusione di materiali e simboli riferibili all'Islam politico è punito con la reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni e otto mesi.

1.01. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 2.2.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Sopprimere il comma 1.

2.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sopprimere il comma 2.

2.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.9. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

2.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.14. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sopprimere il comma 3.

2.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.17. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.18. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.19. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro dei luoghi di culto)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale dei luoghi di culto presenti nel territorio nazionale appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai sensi del comma 1 sono considerati luoghi di culto gli edifici destinati ai servizi religiosi e gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali, la cui attività è subordinata obbligatoriamente all'iscrizione nel Registro.

Art. 2-*ter*.

(Domanda di iscrizione nel Registro)

1. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, dal soggetto che esercita la funzione di

ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, e presentata al Ministro dell'interno mediante la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato l'immobile.

2. La domanda di iscrizione nel Registro deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede del luogo di culto;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione riguardante il possesso della residenza e del domicilio in Italia da almeno cinque anni del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto;

d) la certificazione attestante il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di edilizia;

e) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta nel luogo di culto;

2) qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento, l'indicazione delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o funzioni analoghe, le generalità del soggetto medesimo;

4) l'autorità religiosa da cui dipende l'attività svolta nel luogo di culto;

5) la consistenza numerica dei fedeli;

f) una copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede, dalla quale si evinca che la disponibilità dei locali è garantita per un congruo periodo di tempo;

g) una dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

h) l'elenco della documentazione allegata.

3. La domanda di iscrizione nel Registro è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 2-*quater*.

(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro)

1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza e a tale fine, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

2. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 1 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 2-*quinquies*.

(Iscrizione nel Registro)

1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole degli accertamenti di cui agli articoli 2-*ter* e 2-*quater*,

propone al Ministro dell'interno l'iscrizione del luogo di culto nel Registro.

2. Il Ministro dell'interno, qualora sussistano le condizioni previste e il luogo di culto sia realizzato nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio esso è ubicato, dispone l'iscrizione nel Registro.

Art. 2-*sexies*.

(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro)

1. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute nel luogo di culto, segnala le variazioni concernenti i soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto o di responsabili della direzione del luogo di culto e comunica i fatti di particolare rilevanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

2. Il soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o è il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria del luogo di culto e l'elenco aggiornato degli eventuali finanziatori, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

3. In caso di successione del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, il soggetto subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2-*ter*.

4. Il prefetto, qualora sia venuto meno uno dei requisiti del luogo di culto o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dagli articoli 2-*ter* e 2-*quater*, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione nel Registro e, nei casi di particolare gravità, nelle more della decisione del Ministro concernente la revoca, dispone la chiusura del luogo di culto.

2.01. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Disciplina degli edifici destinati a funzioni di culto)

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base di intese stipulate tra le confessioni religiose e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste dal comma 1 non siano state stipulate, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2-*ter* e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 2-*quater*.

Art. 2-*ter*.

(Autorizzazione di competenza regionale)

1. Le regioni, in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in materia di governo del territorio, possono concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 2-*quater* e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato, espressa mediante *referendum* indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la confessione o associazione religiosa di cui al medesimo comma 1 presenta una domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco

degli eventuali finanziatori, sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da un numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che hanno sottoscritto la domanda ai sensi del comma 2.

4. Le regioni provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del numero effettivo di stranieri legalmente residenti nel territorio di competenza che professino tali culti. In mancanza di tale piano e fino alla sua adozione non è consentita la realizzazione dei suddetti edifici.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e il suo ampliamento è consentito in misura pari al 5 per cento dell'incremento del numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa di cui al comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti dalla normativa regionale.

Art. 2-*quater*.

(Norme urbanistiche ed edilizie)

1. Le regioni provvedono ad adeguare la normativa in materia urbanistica e, in particolare, le disposizioni di recepimento dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla base dei seguenti princìpi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere costruiti o destinati al culto edifici qualora in un'area compresa entro il raggio di un chilometro sia presente un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni o associazioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2-*ter*, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato;

e) ai fini della localizzazione di nuovi edifici o della realizzazione di modifiche ad edifici esistenti da destinare al culto, non sono ammesse deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

f) le norme regionali assoggettano a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e di luoghi destinati a centri sociali, anche qualora non sia prevista la realizzazione di opere edilizie.

2. Non è consentita la realizzazione degli edifici di culto nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis* in assenza e fino all'adeguamento della normativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2.02. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro nazionale degli enti religiosi di confessioni prive di intesa e Carta dei valori degli enti religiosi in Italia)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro

nazionale degli enti religiosi delle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, di seguito denominato « Registro degli enti religiosi ».

2. In mancanza di apposita intesa, gli enti, comunque denominati, le cui finalità statutarie o aggregative siano di fatto riconducibili ad una confessione religiosa, all'esercizio del culto, alla predicazione e alla formazione religiosa o alla professione religiosa sono tenuti a chiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Registro degli enti religiosi mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situato il luogo di culto o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Gli enti di cui al comma 2 devono procedere all'iscrizione al Registro degli enti religiosi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma giuridica con cui sono stati istituiti.

4. La domanda di iscrizione al Registro degli enti religiosi, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione delle sedi e dei legali rappresentanti dell'ente;

b) l'indicazione degli organi amministrativi dell'ente e dei soggetti che li compongono;

c) l'indicazione dei ministri di culto che operano all'interno dell'ente;

d) l'oggetto dell'attività dell'ente, ivi comprese attività di educazione, insegnamento, ricreative e di intrattenimento;

e) lo statuto dell'ente, che sia conforme all'articolo 8, comma 2, della Costituzione;

f) l'indicazione della provenienza dei fondi con cui sono finanziate le attività dell'ente.

5. Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive la « Carta dei valori degli enti religiosi in Italia », che consiste in una dichiarazione in cui l'ente si impegna a:

a) rispettare le leggi italiane e i princìpi della Costituzione, contribuendo alla convivenza civile e al bene comune;

b) rispettare la dignità e i diritti fondamentali di tutte le persone, indipendentemente da genere, età, etnia, religione o condizione sociale;

c) agire con trasparenza, responsabilità e correttezza, sia all'interno della comunità sia nei rapporti con la società italiana.

6. La sottoscrizione della Carta dei valori degli enti religiosi in Italia ha natura vincolante e il rispetto dei relativi princìpi costituisce condizione necessaria per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli enti religiosi.

7. Alla domanda di iscrizione al Registro degli enti religiosi, devono, altresì, essere allegati:

a) l'esposizione dei princìpi religiosi ai quali si ispira l'attività svolta dall'ente;

b) il programma di eventuali attività di insegnamento esercitate, comprese quelle relative a corsi di istruzione superiore, delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

c) copia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Carta dei valori degli enti religiosi in Italia.

8. Per i legali rappresentanti dell'ente, gli amministratori, nonché coloro che esercitano cariche direttive all'interno dell'ente stesso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

b) la residenza e il domicilio in Italia da almeno cinque anni;

c) il compimento della maggiore età;

d) l'assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 o 447 del codice di procedura penale, pronunciate o riconosciute in Italia o all'estero, per delitti commessi con dolo puniti nel massimo con più di tre anni di reclusione;

e) l'assenza di pendenza di procedimenti penali per reati dolosi puniti nel massimo con più di tre anni di reclusione.

9. Ai fini dell'iscrizione al Registro degli enti religiosi, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifica l'estraneità dei legali rappresentanti e degli amministratori, nonché di ogni componente degli organi dell'ente, a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

10. In qualsiasi momento il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo da parte di un ente iscritto al Registro degli enti religiosi.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata iscrizione al Registro degli enti religiosi in violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico dell'ente in solido con i suoi rappresentanti legali.

12. Gli enti religiosi di cui al presente articolo devono presentare annualmente il bilancio e depositarlo presso il Registro degli enti religiosi.

13. Ai finanziamenti degli enti religiosi iscritti nel Registro degli enti religiosi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sulla tracciabilità obbligatoria dei fondi esteri, per cui eventuali finanziamenti provenienti dall'estero devono essere previamente autorizzati dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con idonea verifica della provenienza dei flussi e della compatibilità dell'origine dei flussi con i princìpi dell'ordinamento italiano, in particolare riguardo alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Art. 2-*ter*.

(Regime sanzionatorio, revoca e sospensione dell'iscrizione al Registro)

1. Il professare insegnamenti, princìpi o dogmi contrari all'ordinamento giuridico italiano, nonché l'istigazione all'odio o alla violenza, quando tali condotte siano poste in essere da chi opera, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle attività dell'ente o comunque siano ad esso riconducibili sotto il profilo organizzativo o funzionale, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale.

2. Il prefetto chiede la revoca dell'iscrizione dell'ente al Registro degli enti religiosi in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso, nonché degli altri requisiti previsti dalla legge.

3. In caso di revoca dell'iscrizione al Registro degli enti religiosi, è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'ente per cinque anni.

4. Il prefetto chiede la sospensione dell'iscrizione dell'ente al Registro degli enti religiosi in caso di sentenza definitiva di condanna, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 o 447 del codice di procedura penale, a carico di uno degli amministratori o dei legali rappresentanti dell'ente, per il reato previsto dal presente articolo. La sospensione perdura sino alla comunicazione di nuova nomina, in sostituzione dei soggetti condannati, di amministratori o legali rappresentanti che rispettino i requisiti normativamente previsti.

5. Il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto o del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone con decreto motivato lo scioglimento di enti religiosi iscritti nel Registro di cui all'articolo 2-*bis*, quando emergano elementi oggettivi e concordanti circa un collegamento, anche indiretto, con associazioni o soggetti indagati o condannati per reati di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 302, 414 e 604-*bis* del

codice penale o per istigazione all'odio e violenza per motivi religiosi.

2.03. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo in materia di statuti delle confessioni o associazioni religiose e ulteriori disposizioni di competenza statale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della parità tra uomo e donna, della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai princìpi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge, comprese le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto di uso di lingue diverse da quella italiana anche nelle attività pubbliche non strettamente collegate all'esercizio del culto.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere adottato.

3. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 adeguano i propri statuti in conformità ai princìpi della presente legge e alle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi del medesimo comma 1 e li trasmettono al Ministero dell'interno.

4. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 qualora l'attività svolta dalle stesse sia in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

2.04. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione dell'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni che non hanno sti-

pulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato « albo ».

2. I soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto ovvero che sono responsabili della direzione di un luogo di culto o di un centro culturale le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa sono tenuti a chiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situato il luogo di culto o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, pena il divieto di esercitare la propria funzione o di presiedere ai riti di preghiera.

3. La domanda di iscrizione all'albo deve contenere, a pena di nullità, dichiarazioni riguardanti:

a) la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

b) la residenza e il domicilio in Italia da almeno cinque anni;

c) il compimento della maggiore età;

d) l'assenza di sentenze definitive di condanna, pronunziate o riconosciute in Italia o all'estero, per delitti commessi con dolo ovvero di sottoposizione a un procedimento penale;

e) la conoscenza e la condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2007.

4. Alla domanda di iscrizione all'albo, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, devono, altresì, essere allegati:

a) l'esposizione dei princìpi religiosi ai quali si ispira l'attività svolta nel luogo di culto o centro culturale;

b) l'indicazione di eventuali attività di insegnamento esercitate, comprese quelle relative a corsi di istruzione superiore, delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

c) l'indicazione dell'autorità religiosa dalla quale eventualmente si dipende;

d) l'elenco delle altre sedi italiane o estere presso le quali eventualmente si esercita la funzione.

5. Ai fini dell'iscrizione all'albo, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifica l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

6. In qualsiasi momento il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto chiede la revoca dell'iscrizione all'albo, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura del luogo di culto o del centro culturale.

7. Il ministro di culto che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione all'albo ogni tre anni, corredandola dei dati di cui ai commi 3 e 4.

8. La professione di insegnamenti, princìpi e dogmi contrari all'ordinamento italiano e l'istigazione all'odio o alla violenza commessa da parte di un ministro di culto è punita con cinque anni di reclusione e con la chiusura del luogo di culto o del centro culturale. In caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 o 447 del codice di procedura penale, sono altresì disposti la revoca dell'iscrizione del ministro di culto all'albo, il divieto di presentare una nuova richiesta di iscrizione e la decadenza dalla funzione.

9. In caso di esercizio delle funzioni di ministro di culto o di predicatore da parte di un soggetto la cui iscrizione all'albo sia stata revocata, l'ente che consenta al medesimo soggetto di continuare a esercitare tali funzioni è punito con una sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in solido con i suoi rappresentanti legali.

2.05. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di predicazione)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano indurre al compimento di attività terroristiche, la predicazione nei luoghi di culto o nei centri culturali le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è svolta in lingua italiana.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto nel quale la violazione stessa è stata commessa.

2.06. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Regolamentazione dei luoghi di culto e modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. L'apertura di un luogo di culto deve essere chiesta da un ente religioso del rispettivo culto, iscritto nel Registro degli enti religiosi, con domanda diretta al Ministero dell'interno, per il tramite del prefetto territorialmente competente, e corredata dei documenti atti a attestare:

a) che l'apertura del luogo di culto è necessaria per soddisfare i bisogni religiosi di nuclei di fedeli;

b) quale ente amministra e gestisce la struttura;

c) che l'ente stesso è dotato di sufficienti mezzi per sostenere le spese di manutenzione;

d) la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e il rispetto degli standard di sicurezza, di accessibilità e di igiene previsti a livello nazionale e regionale;

e) il possesso dell'attestato di prestazione energetica e del certificato di prevenzione incendi.

2. L'apertura del luogo di culto è autorizzata con decreto del Ministero dell'interno, previa conferenza di servizi con la regione e il comune coinvolti.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Registro nazionale di censimento di tutti i luoghi di culto presenti sul territorio dello Stato, anche al fine della verifica della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i luoghi di culto devono chiedere l'iscrizione al Registro di cui al comma 3, dimostrando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

5. In caso di violazione del presente articolo, il luogo di culto è chiuso e l'accesso allo stesso interdetto con decreto del Ministero dell'interno su segnalazione del prefetto territorialmente competente.

6. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) la reclusione fino a cinque anni e la multa da 15.493 a 51.645 euro a

carico dei proprietari degli immobili nei casi di abuso edilizio per utilizzo degli stessi come luoghi di culto in violazione della destinazione d'uso degli stessi, in assenza delle prescritte autorizzazioni e in violazione delle altre norme previste dal presente testo unico »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*ter*. La sentenza definitiva del giudice penale, anche in caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 del codice di procedura penale, che accerta la violazione di cui al comma 1, lettera *c-bis)*, dispone la confisca degli immobili. Per effetto della confisca gli immobili sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la violazione. La sentenza definitiva è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari ».

2.07. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dagli enti del Terzo settore per le loro attività)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni del primo periodo del presente comma non si applicano alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, che non rispettino i requisiti di sicurezza e accessibilità definiti, anche tenendo conto dell'impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli enti territoriali aggiornano i propri regolamenti sulla base del decreto di cui al secondo periodo ».

2.08. Michelotti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessione, utilizzo e destinazione di spazi scolastici)

1. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione di fenomeni di radicalizzazione di matrice religiosa e il pieno rispetto della legalità all'interno delle istituzioni scolastiche, è fatto divieto di concedere, utilizzare o destinare spazi, locali e pertinenze delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sia in orario curriculare che extracurriculare, per lo svolgimento di attività di insegnamento, proselitismo o celebrazione di dottrine religiose che non siano disciplinate da intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, salvo rientrino nei programmi didattici nazionali autorizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito.

2.09. Bordonali, Iezzi, Barabotti, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Definizione di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. Per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il fenomeno che vede delle persone simpatizzare o aderire manifestamente, anche qualora non sussista alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, a ideologie di matrice jihadista, ispi-

rate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati, anche tramite l'uso del *web* e dei *social network*.

2.010. Bordonali, Iezzi, Barabotti, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista)

1. Ai fini di contrasto del fondamentalismo religioso e delle attività terroristiche, è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

4. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le spese per il funzionamento del Comitato, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste, in parti eguali, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. Il Comitato svolge attività conoscitiva e di monitoraggio sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti delle prefetture-uffici territoriali del Governo, della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari e degli istituti penitenziari e di qualunque altro soggetto ritenga opportuno consultare, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

8. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, sulle università presenti nel territorio nazionale, sugli ospedali e gli ambulatori pubblici e sui luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti, anche a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti e strutture.

9. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia invia al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet*, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni

semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le amministrazioni pubbliche competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

12. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

13. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

14. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

2.011. Bordonali, Iezzi, Barabotti, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza utili al fine di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.012. Bordonali, Iezzi, Barabotti, Panizzut.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.2.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

*** 3.3.** Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

3.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 3.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.6.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

**** 3.7.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 3.8.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

*** 3.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.10.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 583-*bis*:

1) al primo comma, primo periodo, le parole: « da quattro a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a quattordici anni »;

2) al secondo comma, le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei matrimoni forzati *aggiungere le seguenti:* e delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

3.11. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3.12.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.13.** Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**** 3.14.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 3.15.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

*** 3.16.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.17.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 2).*

**** 3.18.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 3.19.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera c), *numero 2), sopprimere il numero 2.1).*

3.20. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera c), *numero 2), sopprimere il numero 2.2).*

3.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 3.22.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 3.23.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 558-*bis*, ».

3.01. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Estensione delle garanzie procedurali e delle misure di protezione alle vittime di matri-

monio forzato e di coercizione della libertà personale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 362, comma 1-*ter*, dopo le parole: « articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 558-*bis* »;

b) all'articolo 362-*bis*, comma 1, dopo le parole: « 558-*bis*, 572 » sono inserite le seguenti: « , 610 » e dopo le parole: « ovvero di prossimi congiunti » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 558-*bis* e 610, quando ricorrano concrete condizioni di vulnerabilità della persona offesa o un rischio attuale di reiterazione delle condotte coercitive ».

3.02. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Auriemma, Baldino, Penza, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 4.2.** Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

*** 4.3.** Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

4.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente*:

0a) dopo l'articolo 270-*septies* è inserito il seguente:

« Art. 270-*octies*.

(Propaganda di dottrine religiose o ideologiche incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale)

Chiunque, con condotte idonee a determinare il concreto pericolo della commissione di delitti contro la persona, la libertà individuale o l'ordine democratico, propaganda o diffonde dottrine religiose o ideologiche che giustificano o promuovono la pena di morte per motivi religiosi, la tortura, la schiavitù, la tratta di persone, la negazione della libertà religiosa, la sottomissione delle donne o altre gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona è punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni. ».

4.5. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 4.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 4.7.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

**** 4.8.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 4.9.** Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* o religioso *con le seguenti:* o sull'odio religioso.

4.10. Michelotti.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

*** 4.11.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 4.12.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il prefetto dispone, a seguito di comunicazione ricevuta dall'autorità giudiziaria

in merito ai reati previsti dal presente articolo, la chiusura immediata di luoghi di culto e di loro pertinenze nei quali è commessa l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi ».

b) *sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: temporanea.

4.13. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 4.14.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 4.17.** Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, a fini di prevenzione della radicalizzazione di matrice religiosa)

1. Al fine di rafforzare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenire situazioni di evidente pericolo legate ad attività di radicalizzazione, istigazione alla violenza, apologia dell'odio o propaganda estremista, anche di matrice religiosa, all'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3*. Sono altresì esaminate mediante procedura accelerata le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di Paesi terzi o apolidi nei cui confronti emergano, sulla base di informazioni circostanziate e attendibili fornite dalle autorità competenti, elementi di coinvolgimento in attività di radicalizzazione, di istigazione alla violenza, di apologia dell'odio o di propaganda estremista, anche di natura religiosa, tali da costituire un potenziale pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. ».

4.01. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 5.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

*** 5.3.** Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

1. È vietato indossare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indumenti, veli o qualsiasi altro accessorio tali da coprire o celare il volto in modo integrale, impedendo l'immediata identificazione della persona.

2. Il divieto di cui al comma 1 ha carattere tassativo, salvo che la copertura del volto sia espressamente giustificata da comprovate ragioni di tutela della salute propria o di terzi, da esigenze di protezione connesse allo svolgimento di attività lavorative, dallo svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento, purché a carattere contingente e temporaneo, dalla permanenza all'interno dei luoghi di culto, limitatamente alla durata della presenza negli stessi e dall'uso di dispositivi di protezione individuale o di caschi protettivi previsti dalla normativa vigente.

3. Chiunque vìola il divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da due anni e sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe altri, mediante violenza o minaccia, ad indossare gli indumenti o accessori di cui al comma 1 è punito con la reclusione da diciotto mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 40.000. ».

5.4. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, primo comma, primo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, le motivazioni di carattere culturale e religioso non costituiscono, di per sé, giustificato motivo per l'utilizzo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di indumenti o altri mezzi che impediscono il riconoscimento della persona mediante la copertura integrale del volto o comunque tale da rendere impossibile l'identificazione attraverso i tratti somatici del viso. La presente disposizione non si applica all'utilizzo di indumenti o altri mezzi tradizionalmente impiegati nell'ambito di cerimonie, riti o manifestazioni religiose e culturali, purché il loro utilizzo sia circoscritto allo svolgimento delle predette attività e siano comunque garantite, anche mediante la temporanea scopertura del volto su richiesta degli organi di pubblica sicurezza, le esigenze di identificazione della persona. Restano ferme le altre disposizioni del medesimo articolo 5.

5.5. Paolo Emilio Russo, Gentile.

Sopprimere il comma 1.

5.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Quando l'identificazione della persona sia legittimamente richiesta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni e risulti necessari scoprire il voto per procedere al riconoscimento, la persona è tenuta a consentire la temporanea scopertura del volto per il tempo strettamente necessario all'identificazione.

Le operazioni di identificazione sono effettuate con modalità rispettose della dignità, della riservatezza e della sicurezza della persona. Ove le circostanze lo consentano e senza pregiudizio per esigenze urgenti di sicurezza, l'identificazione che richieda la scopertura del volto è effettuata da personale dello stesso sesso della persona interessata, su richiesta di quest'ultima. ».

5.8. Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè, Auriemma, Baldino, Penza, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* obblighi di legge *aggiungere le seguenti:* o il giustificato motivo.

5.9. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* pubblici o aperti al pubblico.

5.10. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, il divieto di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui l'occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di eventi

sportivi, attività artistiche o di intrattenimento autorizzate, anche di carattere locale e storico, volte a promuovere la cultura, le tradizioni, l'arte o la conoscenza del territorio italiano. ».

5.11. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di una persona con disabilità. Se il reato è commesso a danno di figlio minore o del coniuge, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile. ».

5.14. Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure di prevenzione delle condotte violente e coercitive e dei processi di radicalizzazione violenta)

1. Al fine di prevenire e contrastare le condotte di violenza, minaccia, coercizione, assoggettamento personale e reclutamento o coinvolgimento finalizzate ad attività violente nonché a processi di radicalizzazione che si manifestano attraverso atti e fatti concretamente diretti alla commissione di reati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo atto di indirizzo delle Camere espresso con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sono realizzati programmi di prevenzione e interventi di recupero.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e individua le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali.

3. I programmi e gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati, secondo le rispettive competenze, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, i servizi sociali e sanitari, i centri antiviolenza, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti qualificati operanti nella prevenzione della violenza e nella tutela dei diritti fondamentali e sono finalizzati, in particolare a:

a) contrastare tempestivamente situazioni di minaccia, violenza, coercizione, controllo della vita personale, imposizione di matrimoni o pratiche lesive dell'integrità fisica e sessuale, con particolare attenzione ai minorenni e alle persone vulnerabili;

b) prevenire il reclutamento, l'indottrinamento finalizzato alla violenza e il coinvolgimento in attività terroristiche o nella commissione di reati, attraverso interventi educativi, sociali e, ove necessario, specialistici;

c) promuovere nelle scuole e nei contesti educativi la conoscenza dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza tra donne e uomini, della libertà di coscienza, del rispetto della dignità personale e del rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione.

4. L'individuazione delle situazioni di rischio e l'attivazione degli interventi si fondano su elementi concreti e individualizzati, quali condotte violente o minacciose, coercizioni, tentativi di reclutamento a fini di tali condotte. Non possono costituire, da soli, indicatori di pericolosità l'appartenenza o l'adesione a una confessione religiosa, l'intensità della pratica religiosa, l'abbigliamento, l'espressione di convinzioni religiose o filosofiche, né l'assenza di un'intesa tra la confessione religiosa e lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

5. Le misure di prevenzione sono attuate nel rispetto dei principi di legalità, necessità, proporzionalità, non discriminazione e tutela della libertà di coscienza e di religione. Esse non possono tradursi in forme di sorveglianza o trattamento differenziato fondate esclusivamente sull'appartenenza religiosa o sulle convinzioni personali.

5.01. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Auriemma, Baldino, Penza, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli istituti culturali, agli enti, alle associazioni, alle società e alle comunità che hanno presentato domanda di riconoscimento o avviato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e la cui fase istruttoria o la cui trattativa si siano concluse con esito positivo.

5.02. Zaratti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. L'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si interpreta nel senso che, al fine dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i requisiti della titolarità di carta di soggiorno, del possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e dell'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ivi previsti sono adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *d)*, della direttiva UE 2024/1233 del 24 aprile 2024.

5.03. Montaruli.

(Inammissibile)